

A tutti i Sig.ri Clienti  
Loro Sedi

Milano, 9 ottobre 2023

**OGGETTO: Scadenze del mese di Ottobre 2023**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese di **ottobre 2023**, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011, le scadenze riportate sono rinviate al giorno lavorativo seguente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.10.2023	<b>Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta</b>	Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> .  Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
9.10.2023	<b>Versamento contributo di revisione</b>	Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa", dovuto per il biennio 2023-2024. Il versamento deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza;</li> <li>• con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.</li> </ul>
10.10.2023	<b>Istanze di estinzione delle liti fiscali definite</b>	I soggetti che entro il 30.9.2023 hanno definito liti fiscali pendenti all'1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022, devono depositare presso la segreteria del giudice, ai fini dell'estinzione del processo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita istanza;</li> <li>• il modello presentato di definizione della lite, con la relativa ricevuta di trasmissione;</li> <li>• il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento delle somme dovute o della prima rata.</li> </ul>
10.10.2023	<b>Modifica acconti da 730/2023</b>	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2023.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.10.2023	<b>Trasmissione dati acquisti dall'estero</b>	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
16.10.2023	<b>Versamento rate imposte e contributi</b>	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023.</li> </ul>
16.10.2023	<b>Versamento ritenute e addizionali</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2023;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.10.2023	<b>Versamento ritenute sui dividendi</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2023;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2023.</li> </ul>
16.10.2023	<b>Versamento rata saldo IVA 2022</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.</li> </ul>
16.10.2023	<b>Versamento IVA mensile</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2023;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
<b>16.10.2023</b>	<b>Tributi apparecchi da divertimento</b>	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2023.</li> </ul>
<b>18.10.2023</b>	<b>Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023</b>	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2023 in quanto potevano beneficiare della proroga, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>va effettuato entro il 30.11.2024;</li> <li>comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
<b>20.10.2023</b>	<b>Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali</b>	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2023.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
<b>25.10.2023</b>	<b>Presentazione modelli 730/2023 integrativi</b>	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali";</li> <li>ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2023 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.</p> <p>Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.10.2023	<b>Presentazione modelli INTRASTAT</b>	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre luglio-settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul>
27.10.2023	<b>Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici</b>	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente, tramite il modello F24.</p> <p>Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.</p>
30.10.2023	<b>Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023</b>	<p>I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2024;</li> <li>• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.10.2023	<b>Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023</b>	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2024;</li> <li>• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• entro il 30.11.2024;</li> <li>• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
31.10.2023	<b>Definizione delle irregolarità formali</b>	<p>I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.</p> <p>A tali fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2023;</li> <li>le violazioni commesse devono essere rimosse entro la suddetta data del 31.3.2024.</li> </ul>
31.10.2023	<b>Pagamento somme per la nuova "rottamazione dei ruoli"</b>	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-quater"), devono provvedere al versamento del totale delle somme dovute o della relativa prima rata, secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p>
31.10.2023	<b>Effettuazione versamenti per i soggetti della Lombardia colpiti dal maltempo di luglio</b>	<p>I soggetti che, alla data del 4.7.2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL i cui termini sono scaduti nel suddetto periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
31.10.2023	<b>Presentazione domande contributo a fondo perduto per il "superbonus"</b>	<p>Le persone fisiche, che operano al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, con un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l'istanza per il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativo alle spese effettuate con bonifico tra l'1.1.2023 ed il 31.10.2023, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 90%;</li> <li>qualora l'unità immobiliare oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e sia adibita ad abitazione principale.</li> </ul> <p>L'istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.</p>
31.10.2023	<b>Trasmissione telematica Certificazioni Uniche</b>	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li> <li>le provvigioni;</li> <li>i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;</li> <li>i redditi esenti.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	<b>Presentazione modelli 770/2023</b>	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 770/2023;</li> <li>• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
31.10.2023	<b>Regolarizzazione modelli 770/2022</b>	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione dei modelli 770/2022, relativi al 2021;</li> <li>• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2022;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2022.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>

Invitiamo gli interessati a contattare lo studio per eventuali maggiori chiarimenti e/o precisazioni.

Distinti saluti.

Nava Viganò & Associati